



## FEDERAZIONE CONFISAL-UNSA

### Segreteria Generale

Via Napoli, 51 - 00184 ROMA - Tel. 06 48.28.232 - fax 06 48.28.090  
www.confisal-unsal.it info@confisal-unsal.it



### ***Pensioni: novità dal 1° gennaio 2017***

Con l'entrata in vigore della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ci troviamo di fronte ad alcune novità in materia pensionistica che di seguito elenchiamo:

- Abolizione delle penalizzazioni (accesso alla pensione con età inferiore ai 62 anni);
- APE volontaria (Anticipo finanziario a garanzia pensionistica);
- APE Sociale (Anticipo pensionistico con indennità di natura assistenziale a carico dello Stato);
- RITA (Rendita integrativa temporanea anticipata);
- Cumulo periodi assicurativi;
- Lavoratori precoci;
- Opzione donna.

A queste novità sono interessati tutti i settori lavorativi, pubblici e privati.

Andando oltre quello che può essere la condivisione o meno di alcuni di tali strumenti, è nostra cura spiegare chi e come ne può far uso per accedere anticipatamente alla pensione.

#### **Abolizione delle penalizzazioni (accesso alla pensione con età inferiore ai 62 anni)**

Con la riforma pensionistica del 2011 (c.d. Riforma Fornero) è stata introdotta la "pensione anticipata di vecchiaia" per accedere alla quale è necessario un mix di età anagrafica (minimo 62 anni) e di anzianità contributiva (uomini: 42 anni e 10 mesi; donne: 41 anni e 10 mesi).

L'accesso a questa tipologia di prestazione pensionistica ad una età inferiore ai 62 anni comportava una penalizzazione nelle aliquote di rendimento maturate al 31/12/2011 nel sistema retributivo (1% per ogni anno mancante dai 60 ai 62 anni di età; 2% per ogni anno prima dei 60 anni di età).

L'applicazione di tale penalizzazione è stata nel tempo sospesa per i pensionamenti entro il 31/12/2017.

Con l'entrata in vigore della legge di bilancio n. 232/2017, la norma relativa alle penalizzazioni per chi accede alla pensione con una età inferiore ai 62 anni, fermo restando i requisiti contributivi, non troverà più applicazione a partire dal 1° gennaio 2018.

#### **APE volontaria (Anticipo finanziario a garanzia pensionistica)**

Si tratta di un prestito in rate mensili, erogato da un istituto di credito, con una durata minima di 6 mesi e massima di 3 anni e 7 mesi.

Il rimborso del prestito avviene in rate di ammortamento mensili per una durata di 20 anni e comprende la restituzione del capitale, degli interessi e del premio assicurativo obbligatorio per il rischio di premorienza.

Il rimborso del prestito ha inizio con la prima rata della pensione che decorrerà al maturare dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

L'istituto dell'APE parte dal 1° maggio 2017 e durerà fino al 31/12/2018, si tratta di una misura sperimentale.

A tale istituto possono ricorrere le lavoratrici e i lavoratori (pubblici e privati), con almeno 63 anni di età e almeno 20 anni di anzianità contributiva, per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia (uomini: 66 anni e 10 mesi; donne pubblico: 66 anni e 10 mesi; donne privato: 65 anni e 10 mesi).

Altra condizione per poter accedere all'APE volontaria è che l'importo della pensione mensile, al netto della rata del prestito, sia pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo pensionistico; il che vuol dire che la quota residua mensile della pensione, decurtata della rata del prestito, non può essere inferiore a € 702,65.

Relativamente agli aspetti fiscali:

- il prestito per l'APE non concorre a formare reddito ai fini Irpef;
- il 50% degli interessi sul prestito e il 50% del premio assicurativo costituiscono credito di imposta;
- il credito di imposta viene rimborsato in quote mensili sui ratei della pensione e in 20 anni.

Quanto sopra le caratteristiche principali, sapendo che per l'avvio di tale strumento bisogna attendere un DPCM per la regolamentazione e gli accordi quadro con ABI (Associazione Banche Italiane) e con l'Associazione delle imprese assicurative relativamente ai tassi di interesse sul prestito e al costo del premio assicurativo per il rischio di premorienza.

Per meglio illustrare i contenuti normativi (beneficiari, tempi, modalità, obblighi, ecc.) e gli ipotetici costi vi rimandiamo ad una illustrazione schematica di tale istituto e a una tabella con alcune proiezioni per classi di reddito pensionistico (allegate al presente documento).

#### **APE Sociale (Anticipo pensionistico con indennità di natura assistenziale a carico dello Stato)**

Differentemente dall'APE volontaria, l'APE Sociale è una indennità di natura assistenziale a carico dello Stato.

A tale indennità possono ricorrere i lavoratori dipendenti del settore privato e del settore pubblico, i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla gestione separata al verificarsi di particolari condizioni, ad esempio:

- assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (art. 3, c. 3, L. 104/1992), e sono in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa (invalidità civile) uguale o superiore al 74% e sono in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva.

Oltre le condizioni di cui sopra, per accedere a tale prestazione occorre avere almeno 63 anni di età.

L'indennità viene corrisposta per il periodo intercorrente fra la data di accesso a tale beneficio e la data di accesso alla pensione di vecchiaia (uomini: 66 anni e 10 mesi; donne pubblico: 66 anni e 10 mesi; donne privato: 65 anni e 10 mesi); si decade dalla prestazione nel caso in cui nel frattempo si maturano i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata di vecchiaia (uomini: 42 anni e 10 mesi di contributi; donne: 41 anni e 10 mesi di contributi).

L'indennità viene corrisposta a condizione che si cessi dall'attività lavorativa ed è erogata su 12 mensilità nell'anno.

L'ammontare dell'indennità è pari all'importo della pensione calcolata (maturata) al momento dell'accesso alla prestazione e non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro (nel caso di pensioni di importo superiore, l'indennità corrisposta è pari a € 1.500).

Anche per tale strumento il periodo di applicazione è 1° maggio 2017 – 31 dicembre 2018 e per le modalità applicative si dovrà attendere un DPCM che dovrà essere emanato entro il prossimo mese di marzo.

A differenza dell'APE volontaria, il beneficiario dell'APE Sociale nulla deve pagare o restituire.

### **RITA (Rendita integrativa temporanea anticipata)**

A questo istituto possono ricorrere quei lavoratori iscritti a un Fondo di previdenza complementare, nel caso dei lavoratori pubblici:

- Fondo PerseoSirio: per i dipendenti dei Ministeri, degli Enti Pubblici non economici, delle Agenzie Fiscali, degli Enti ex art. 70 Dlgo 165/2001, del SSN, degli Enti Locali, degli Enti di ricerca e dell'Università;
- Fondo Espero: per i dipendenti della scuola.

Il periodo di vigenza di questo istituto è 1° maggio 2017 – 31 dicembre 2018.

Per accedere a tale istituto occorre avere almeno 63 anni di età e almeno 20 anni di anzianità contributiva nel sistema pensionistico obbligatorio.

Il periodo minimo di applicazione è di 6 mesi fino ad un massimo di 3 anni e 7 mesi; sostanzialmente fino alla maturazione dell'età anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema obbligatorio.

La RITA consiste nell'erogazione, da parte del Fondo di Previdenza complementare, del montante individuale accumulato presso il Fondo ed è frazionato mensilmente; è facoltà dell'iscritto al Fondo richiedere solo quota parte del montante. Per la quota richiesta è prevista una fiscalità di vantaggio pari ad una aliquota del 15%.

### **Cumulo periodi assicurativi**

Fino all'entrata in vigore di questa nuova normativa il cumulo dei periodi assicurativi con contribuzione versata in più gestioni previdenziali per conseguire un'unica pensione era comunque possibile, ciò però comportava degli oneri a carico del lavoratore; nel contempo però il calcolo della pensione veniva effettuato secondo le regole vigenti nella gestione previdenziale presso cui veniva richiesto il cumulo.

Con l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2017, della legge n. 232/2016 permane la possibilità di cumulare i periodi assicurativi in più gestioni previdenziali per avere una unica pensione e diversamente da prima ciò non comporta il versamento di oneri a carico del lavoratore.

Fin qui tutto bene, ma il calcolo della pensione verrà effettuato pro-quota (nella tipologia del calcolo per "totalizzazione"), per la parte di competenza dalle gestioni previdenziali nelle quali il lavoratore è stato iscritto.

Sostanzialmente: non ci saranno oneri a carico del lavoratore, ma l'importo totale della pensione sarà più basso.

### **Lavoratori precoci**

A partire dal 1° maggio 2017 vengono considerati lavoratori precoci coloro che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedentemente al 19° anno di età e a condizione che siano riconducibili ad alcune casistiche, ad esempio:

- assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (art. 3, c. 3, L. 104/1992), e sono in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa (invalidità civile) uguale o superiore al 74% e sono in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva;

Costoro a decorrere dal 1° maggio 2017 possono accedere alla pensione anticipata con il solo requisito contributivo di 41 anni. Tale requisito sarà adeguato dal 1° gennaio 2019 all'incremento delle speranze di vita previsto.

### **Opzione donna**

Tale beneficio (?) era consentito alle donne di poter accedere al pensionamento anticipato a condizione che avessero maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva al 31/12/2015 e alla stessa data avessero compiuto almeno 57 anni di età.

L'aggiornamento all'incremento delle speranze di vita applicato dal 1/1/2013 con l'incremento di 3 mesi ha portato i requisiti di cui sopra a 57 anni e 3 mesi, per l'età, e a 35 anni e 3 mesi per l'anzianità contributiva, non consentendo l'accesso a tale opzione a coloro che al 31 dicembre avevano maturato i 57 anni di età e i 35 anni di anzianità contributiva.

Con la norma introdotta dalla legge di bilancio per il 2017, la facoltà dell'opzione donna è stata estesa anche a coloro che, pur avendo 57 anni di età e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2015, hanno maturato i 3 mesi dovuti all'adeguamento alle speranze di vita successivamente a tale ultima data.

Condizione irrinunciabile all'esercizio di tale opzione è il calcolo della pensione interamente con il sistema contributivo, l'irrevocabilità dell'opzione e la cessazione dal lavoro.